

R.G. n. 669/2016



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato dott. Giorgio Previte,

vista la proposta di accordo elaborata dall'OCC dott.ssa Rosa Salerno su istanza di **Bennardo Francesco**

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in residente in Castiglione Cosentino (CS), via Alcide De Gasperi 19;
- non essere il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonchè l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento totale dei creditori collocati in prededuzione e del creditore privilegiato mentre il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 27,05%;
- durata complessiva in 4 anni;



ritenuto che, anche senza incidere sull'importo della rata modificandolo, possa essere contemperata l'esigenza di assicurare ai creditori chirografari una percentuale di soddisfo sensibilmente maggiore del 27,05% con quella di mantenere il piano in un lasso di tempo ragionevole ;

ritenuto infatti che anche qualora il piano prevedesse una durata maggiore di uno o, preferibilmente, due anni, garantirebbe comunque una durata non eccessiva e consentirebbe di vedere soddisfatti i chirografari in misura complessivamente superiore di circa € 5.500 o € 11.000;

precisato che in ipotesi il ricorrente non riuscisse a sopportare il maggiore esborso suggerito, o il professionista ritenesse il piano non sostenibile con le modifiche suggerite, esso sarà comunque oggetto di valutazione da parte di questo Giudice all'udienza sotto indicata

visto l'art 9 co. 3 ter l.n. 3/2012

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012

INVITA

il professionista a valutare l'opportunità di presentare entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento proposta integrata secondo quanto indicato, o diversamente confermare la proposta per come già depositata

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **12 luglio 2018 ore 10:15**;

ORDINA

che la proposta -per come presentata o eventualmente modificata entro il termine perentorio sopra concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 12 giugno 2018;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito www.tribunale.cosenza.giustizia.it a cura del medesimo professionista entro il 12 giugno 2018.

Si comunichi al professionista con funzioni di OCC a cura della cancelleria.

Cosenza, 24.05.2018

Il Giudice

Giorgio Previte

